



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE **GIUSTINO FORTUNATO**
ANGRI - SA



SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETNG
TURISMO
CORSI SERALI

*"L'impegno di oggi per
l'attività di domani"*

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. FORTUNATO"-ANGRI
Prot. 0009146 del 05/10/2023
III-3 (Uscita)

Alle lavoratrici dipendenti
di questa Scuola
(notifica a mezzo circolare)

OGGETTO: Informazione sui rischi lavorativi e relative misure di tutela che devono essere attuate in caso di gravidanza – art. 11 comma 2 D. Lgs. 151/01 – Tutela della sicurezza e della salute per le lavoratrici madri gestanti e puerpere, in combinato e disposto con l'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

In riferimento all'oggetto si richiama la necessità di **comunicare all'ufficio di segreteria, il prima possibile, lo stato di gravidanza**, sia a voce che tramite certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del parto), al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione previste dal Documento di Valutazione dei Rischi di questa Istituzione Scolastica.

Di seguito si riporta lo stralcio della valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza e allattamento effettuata da questo Istituto.

Pertanto si invita la S.V. a prendere visione e rispettare le indicazioni di seguito riportate; tali informazioni sono fornite al fine di ottemperare agli obblighi di informazione di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in combinato e disposto dall'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 151/2001.

Angri, _____



Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Santangelo



"E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi (si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carrelli a ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa) nonché ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto". L'errore da evitare è quello di limitarsi a valutare la mansione specifica e non anche la condizione dell'ambiente di lavoro in cui si opera; potrebbe infatti risultare che la mansione in quanto tale non esponga a rischi, ma che le condizioni ambientali siano tali per cui fattori di rischio derivanti da altre attività aziendali coinvolgano, seppur magari in misura ridotta, l'interessata. Se a seguito della valutazione permangono le condizioni di divieto previste dalla normativa, la Direzione potrà intervenire per esempio provvedendo a cambiare la collocazione della postazione di lavoro o la mansione. Qualora nessuna condizione possa essere attuata, a seguito dell'accertamento e della disposizione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si arriverà alla sospensione anticipata dell'interessata. Il presente capitolo è parte integrante del documento di valutazione dei rischi in quanto le disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro: il presente documento si prefigge di valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 151/2001. La presente valutazione riconferma la metodologia analitica del rischio per le attività lavorative integrandola con l'analisi dei fattori di rischio per la salute riproduttiva, fermi restando i divieti espressi nelle norme preesistenti. Tant'è che nel presente documento di valutazione dei rischi risultano anche le lavorazioni vietate alle lavoratrici madri, contenute nella legge 1204 e nel DPR 1026 integrate da quelle contenute nel Decreto Legislativo 151/01:

1. *agenti fisici*: vengono presi in considerazione quei rischi che possono provocare lesioni al feto o provocare il distacco di placenta, come colpi, vibrazioni, movimenti (quindi anche macchine, impianti con parti in movimento e con pericolo di collisione), movimentazione manuale dei carichi, rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sollecitazioni termiche, movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti interni ed esterni, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività;
2. *agenti biologici*: da considerare nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che si rendessero necessarie metterebbero in pericolo la salute della gestante e del nascituro;
3. *agenti chimici*: con effetti irreversibili, medicinali antimitotici, monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi con assorbimento cutaneo.

• Fisiologia della gravidanza

Per meglio comprendere le finalità della legge che riguarda la protezione della maternità dal lavoro a rischio, si ritiene propedeutico un breve cenno alla fisiologia della gravidanza.

La maternità è una funzione molto delicata che produce, fin dall'inizio, numerose modificazioni nell'organismo della donna, rendendola più suscettibile ai fattori nocivi presenti negli ambienti di lavoro.

Tachicardia, astenia e lipotimie sono disturbi frequenti, sintomo di un maggior lavoro del cuore e di una vasodilatazione a carico soprattutto degli arti inferiori, accompagnata anche da una diminuzione della pressione arteriosa.

La presenza di anemia e di una lieve dispnea per compressione dei volumi polmonari da parte del diaframma e per il maggior consumo di ossigeno, richiesto dall'aumentato fabbisogno metabolico materno e fetale, si traducono in uno stato di minor resistenza alla fatica fisica e in un aumento della frequenza respiratoria. L'aumento della respirazione porta ad un conseguente maggior assorbimento anche degli inquinanti presenti nell'aria ambientale. Altrettanto frequenti sono i dolori lombosacrali e articolari dovuti ad una maggior lassità ed elasticità delle articolazioni, causate dall'assetto ormonale gravidico, necessario per la più facile adattabilità del bacino al feto che si sta sviluppando ma pericoloso per i rischi dorso lombari in caso di sforzo fisico nella movimentazione manuale dei carichi.

La trasmissione verticale dalla madre al feto di agenti chimici e biologici rendono pericolosa qualsiasi esposizione anche se è nei limiti accettabili per la popolazione lavorativa normale. Inoltre ricca è la letteratura scientifica che analizza e documenta la relazione tra esiti riproduttivi sfavorevoli come infertilità, aborti, malformazioni, prematurità ed esposizione lavorativa ad agenti fisici, chimici e biologici (radiazioni, rumore, piombo, antiparassitari, gas anestetici, ecc...).

Da quanto precede ne consegue che l'elenco dei lavori incompatibili è molto ampio: fattori di rischio fisico, chimico, biologico e posturale. Alcuni sono elencati in modo esplicito mentre altri sono inclusi in liste relative a normative




Qualora la lavoratrice si presenti direttamente alla ASL/Ispettorato del lavoro territorialmente competente , quest'ultima procede a richiedere al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svolta dalla donna con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento ad una mansione non a rischio.

La ASL/Ispettorato del lavoro territorialmente competente approfondisce l'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice, ne evidenzia i relativi e fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia faticosa, pericolosa ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario. Qualora ve ne sia l'esigenza da parte della lavoratrice la ASL valuta la compatibilità della mansione alternativa, anche tramite sopralluogo presso l'istituzione scolastica.

Nello specifico si evidenzia che le procedure adottate per il trattamento della situazione lavorativa relativa alla maternità possono essere schematizzate secondo lo schema a pagina seguente.

Comunque in presenza di RISCHI LAVORATIVI

Nel presente documento di valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi associati alle mansioni, intesi come un'indicazione riassuntiva delle tipologie di problemi identificabili sulla base della semplice definizione delle mansioni svolte dal personale





	<ul style="list-style-type: none"> • Allergie di tipo respiratorio • Elettrocuzione da attrezzature 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione e valutazione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati • Favorire il ricambio dell'aria nei locali • Favorire atteggiamento di attenzione e prevenzione • Fornire guanti in lattice e formazione specifica al primo intervento • Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di materiale in buono stato di conservazione ed a norma
--	---	--

Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase corrisponde all'identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopracitate. Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. In tal senso, se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure qualitative. Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le categorie di lavoratrici esposte (gestanti e/o in allattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Sia l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza. In effetti vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al datore di lavoro.

Per il caso specifico una volta in possesso di comunicazione ufficiale da parte della lavoratrice si valuta se:

1. esistano rischi per gravidanza ed allattamento;
2. in caso positivo se esiste possibilità di altra mansione;
- 3.1. nel caso di possibilità di spostamento il Dirigente Scolastico colloca la lavoratrice a mansione idonea ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro;
- 3.2. nel caso di impossibilità di spostamento il Dirigente Scolastico allontana la lavoratrice ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro (DPL);
4. nel caso del punto 3.2. la DPL emette il provvedimento di astensione previo accertamento della ASL.

• **Misure generali per tutte le figure professionali**

Rischi validi per tutte le mansioni, in quanto legati alle condizioni individuali e allo stato di salute personale.

- L'esistenza di complicanze o di altre patologie interessanti la gravidanza o l'allattamento dovrà essere segnalata affinché si prendano gli opportuni provvedimenti di tutela. Lo stesso vale per l'aggravamento di eventuali patologie preesistenti. In particolare sarà disposta una visita presso la ASL per verificare la possibilità di un provvedimento di astensione anticipata o di interdizione dal lavoro.
- L'eventuale presenza di disturbi sarà presa in considerazione non appena segnalata e saranno presi gli opportuni provvedimenti di tutela. Ad esempio: Malessere mattutino, Mal di schiena, Vene varicose/altri problemi circolatori/emorroidi, Stanchezza/fatica/stress, Disturbi all'equilibrio (anche in allattamento), ecc.
- Dovrà essere valutato, caso per caso, se il tempo di viaggio da e per la sede di lavoro (pendolarismo) è tale da consigliare provvedimenti di riduzione dell'orario o di anticipazione dall'astensione. Infatti le vibrazioni che interessano l'intero corpo (come l'uso di veicoli) possono essere pericolose in gravidanza.

• **Allegato A del D.Lgs. 151/01 (art. 5 del D.P.R. 25.11.1976 n. 1026) – Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7**



- agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

• **Allegato C del D.Lgs. 151/01 (D.Lgvo. 25.11.1996 n. 645 allegato 1) – Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 7**

A. AGENTI.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 - movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto
 - dorsolombari;
 - rumore;
 - radiazioni ionizzanti;
 - radiazioni non ionizzanti;
 - sollecitazioni termiche;
 - movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

- sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n.
- 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- mercurio e suoi derivati;
- medicinali antimitotici;
- monossido di carbonio;
- agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. PROCESSI.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

• **Valutazione dei rischi**

La valutazione dei rischi deve comprendere almeno tre fasi:

- identificazione delle categorie delle lavoratrici (gestanti, puerpere, in periodo di allattamento, madri adottive e/o affidatarie) e della mansione cui sono adibite;
- identificazione dei pericoli (agenti fisici, chimici e biologici; attività svolte; movimenti e posture; fatica psicofisica, ecc.);
- valutazione del rischio in termini qualitativi e quantitativi.



Legenda Rischio		DANNO			
		Lieve (1)	Modesto (2)	Significativo (3)	Grave (4)
PROBABILITÀ	Non Probabile (1)	1	2	3	4
	Possibile (2)	2	4	6	8
	Probabile (3)	3	6	9	12
	Altamente probabile (4)	4	8	12	16

Classe di Rischio	Priorità Di Intervento
Elevato ($12 \leq R \leq 16$)	<u>Azioni correttive Immediate</u> L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.
Notevole ($6 \leq R \leq 9$)	<u>Azioni correttive da programmare con urgenza</u> L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.
Accettabile ($3 \leq R \leq 4$)	<u>Azioni correttive da programmare a medio termine</u> Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.
Basso ($1 \leq R \leq 2$)	<u>Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione</u>

• Principali fattori di rischio

I pericoli e le situazioni correlate cui si possono trovare esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono i seguenti:

CONDIZIONI DI LAVORO

Orari ed organizzazione del lavoro

L'affaticamento mentale e psichico, in genere, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. A causa della crescente stanchezza che avvertono, alcune donne gestanti o che allattano possono non essere in grado di effettuare turni irregolari o serali, lavoro notturno,



Sollecitazioni Termiche

Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano di stress termici, anche l'allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore. Analogamente temperature molto fredde possono essere pericolose per le gestanti e i nati.

AGENTI BIOLOGICI

Molti agenti biologici che rientrano nei tre gruppi di rischio possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza.

Essi possono giungere al bambino per via placentare mentre questo è ancora nell'utero oppure durante e dopo il parto nel corso dell'allattamento, a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.

Agenti tipici che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono il virus dell'epatite B, quello dell'epatite C, l'HIV (il virus dell'AIDS), l'herpes, la tubercolosi, la sifilide, la varicella e il tifo. La rosolia e la toxoplasmosi possono danneggiare il nascituro che può essere colpito anche da altri agenti biologici, ad esempio il citomegalovirus (un'infezione diffusa nella collettività umana) e la clamidia presente negli ovini. Per la maggior parte dei lavoratori il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana, ma in certe occupazioni l'esposizione alle infezioni è più probabile.

AGENTI CHIMICI

Sono vietate le sostanze etichettate con le seguenti frasi di rischio:

- R40: possibilità di effetti irreversibili
- R45: può provocare il cancro R46: può provocare alterazioni genetiche ereditarie
- R49: può provocare il cancro per inalazione
- R61: può provocare danni ai bambini non ancora nati
- R63: possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
- R64: possibile rischio per i bambini allattati al seno.

Analogamente per i preparati, quando essi contengano una sostanza a concentrazione maggiore, etichettata con le suddette frasi di rischio. Alcuni agenti chimici inoltre possono penetrare attraverso la pelle ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute, i rischi quindi, dipendono dal modo in cui esse sono utilizzate oltre che dalle loro proprietà pericolose. L'assorbimento attraverso la pelle può avvenire a seguito di una contaminazione localizzata, ad esempio nel caso di uno schizzo sulla pelle o sugli indumenti, o, in certi casi, dall'esposizione a elevate concentrazioni di vapore nell'aria.

Mercurio e suoi derivati I composti organici del mercurio possono avere effetti nocivi sul nascituro. Da studi effettuati sugli animali e dall'osservazione di pazienti umani risulta che l'esposizione a mercurio durante la gravidanza può rallentare la crescita del nascituro, perturbare il sistema nervoso e determinare l'avvelenamento della madre e del nascituro in quanto il mercurio organico passa dal sangue al latte.

Piombo e suoi derivati

Tradizionalmente si associa l'esposizione delle gestanti al piombo con aborti e mortalità, ma non vi sono indicazioni del fatto che ciò valga ancora in presenza degli attuali standard di esposizione. Vi sono forti segnali del fatto che l'esposizione al piombo,

sia intrauterina che post parto, determina problemi nello sviluppo, soprattutto a danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte. Questo fenomeno può costituire un rischio per il bambino nell'ipotesi in cui una donna subisca una forte esposizione prima della gravidanza e durante la stessa.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale di carichi pesanti è rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Il rischio dipende dallo sforzo, dal peso del carico, dal modo in cui esso viene sollevato e dalla frequenza con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro. Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un rischio maggiore di lesioni, Ciò è causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e da



Misure di Prevenzione

- Le indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici sono di seguito elencate:
- assumere la postura corretta di fronte al video, con i piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale
- posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm;
- disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;
- eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;
- evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati; nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori).

SOLLECITAZIONI TERMICHE

Durante la gravidanza l'esposizione a stress termico è meno tollerata dalla donna a causa delle mutate condizioni fisiche che si verificano in tale periodo.

Danno atteso

- Svenimenti;
- stress da calore;
- l'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza;
- l'allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore.

Il rischio di temperature calde si riduce di norma dopo il parto ma non è certo con quanta rapidità migliori la tolleranza. Anche temperature molto fredde possono essere pericolose per le gestanti ed i nati. I rischi aumentano comunque nel caso di un'esposizione a improvvisi sbalzi di temperatura.

A seguito della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, e l'adozione delle misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, a carico del datore di lavoro vige l'obbligo di informare adeguatamente la lavoratrice dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa e i loro rappresentanti, e di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, anche prevedendo orari diversi da quelli normalmente svolti. A tal proposito, nel caso si rilevino necessità, il datore di lavoro eseguirà modifiche temporanee alle condizioni, all'organizzazione ed all'orario di lavoro, per evitare che la gestante o puerpera sia esposta a rischi sul lavoro. Qualora non fosse possibile effettuare alcuna modifica nell'organizzazione e/o nell'orario di lavoro, il datore di lavoro assegnerà la lavoratrice ad altre mansioni. Se nemmeno l'assegnazione ad altre mansioni fosse possibile, le lavoratrici saranno dispensate in anticipo dal lavoro (rispetto al periodo obbligatorio di due mesi prima e tre mesi dopo il parto) così come previsto dal testo unico sulla maternità, direttamente dal datore di lavoro, il quale dopo aver disposto l'astensione anticipata della lavoratrice, informa successivamente il Dipartimento Provinciale del Lavoro.

PERICOLI GENERICI E SITUAZIONI CORRELATE

Fattori di Rischio

- I pericoli generici che è possibile riscontrare consistono essenzialmente negli orari di lavoro prolungati che rappresentano una condizione che, inducendo un affaticamento mentale o fisico, aggravano la stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza ed al periodo post natale;
- altro pericolo generico è rappresentato dalla fatica derivante dallo stare in piedi, che aggrava la condizione naturale della gravidanza nella quale si verificano mutamenti fisiologici tra cui un aumento del volume addominale con conseguente possibile compressione sulle vene addominali o pelviche, che riducendo il



ISTITUTO GIUSTINO
STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE FORTUNATO
ANGRI - SA



SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETNG
TURISMO
CORSI SERALI

*"l'impegno di oggi per
l'attività di domani"*

di schiena, Vene varicose/altri problemi circolatori/emorroidi, Stanchezza/fatica/stress, Disturbi all'equilibrio (anche in allattamento), ecc.

- Dovrà essere valutato, caso per caso, se il tempo di viaggio da e per la sede di lavoro (pendolarismo) è tale da consigliare provvedimenti di riduzione dell'orario o di anticipazione dall'astensione. Infatti le vibrazioni che interessano l'intero corpo (come l'uso di veicoli) possono essere pericolose in gravidanza.



ISTITUTO STATALE
ISTRUZIONE SUPERIORE
FORTUNATO
ANGRI - SA



SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETNG
TURISMO
CORSI SERALI

*"L'impegno di oggi per
l'attività di domani"*

inoltre la stessa lavoratrice ha la possibilità di controllare il modo in cui il lavoro è organizzato (Art. 12, comma 1, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).

- 7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di sedersi durante il lavoro (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di evitare o ridurre la fatica perché gli sono consentite pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure operative adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, usufruiscono di orario di lavoro e altre condizioni di lavoro adeguati alle esigenze della lavoratrice stessa al fine di evitare i rischi (Art. 12, comma 1, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 11) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, usufruiscono del sostegno, della comprensione e del riconoscimento dovuto, pur nel rispetto della loro privacy (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 12) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di sedersi durante il lavoro (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 13) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 14) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta, usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 15) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura seduta con quella eretta (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 16) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione seduta, usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 17) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di allontanarsi dalla postazione di lavoro con breve preavviso e con maggiore frequenza del consueto (Linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).



ISTITUTO STATALE GIUSTINO
ISTRUZIONE SUPERIORE **FORTUNATO**
ANGRI - SA



SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETNG
TURISMO
CORSI SERALI

*"l'impegno di oggi per
l'attività di domani"*

Tutela della sicurezza e della salute per le lavoratrici madri gestanti e puerpere

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE

Articolo 11 comma 2 Decreto Legislativo 151/2001

Articolo 36 Decreto Legislativo 81/2008

La sottoscritta _____ nata a _____ il _____,

lavoratrice di questa Istituzione Scolastica con la mansione _____

DICHIARA

di essere stata informata ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Decreto Legislativo 151/2001 in combinato con l'articolo 36 del Decreto Legislativo 81/2008, in relazione alla valutazione del rischio per le lavoratrici madri e di aver ricevuto copia dell'informativa inerente alle misure di tutela e sicurezza.

La sottoscritta si impegna:

- leggere attentamente il materiale informativo;
- osservare attentamente quanto in esso contenuto;
- richiedere chiarimenti in caso di necessità;
- comunicare tempestivamente lo stato di gravidanza;
- comunicare la data di avvento parto;
- eventuali affidi minori;
- eventuali adozioni minori;
- ritenere inderogabili le disposizioni in esso contenute e ad impegnarsi perché anche gli altri le considerino tali.

Tale documentazione è fornita per ottemperare agli obblighi di informazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/08 in combinato e disposto dall'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 151/2001.

Data _____

Per ricevuta _____